SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Pubblico impiego

Sommario:	Pubblico impiego – Conferimento incarichi dirigenziali a soggetti "esterni", ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001- Decisione dell'amministrazione di ricercare all'esterno, piuttosto che nella sua dotazione organica, professionalità idonee – Giurisdizione del G.A. Procedura selettiva di natura non concorsuale - Giurisdizione del G.O.
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S.,ss.rr., parere n. 473/2022 del 20.09.2022 – sped. 27.09.2022 (Aff. n. 327/2021)
Massima:	Anche in tema di lavoro pubblico, la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè <della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati> (Cassazione, S.U. n. 29081 del 2018; Ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33212). Spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione attraverso cui le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cassazione, sent. 27 febbraio 2017, n. 4881; ord. 31 maggio 2016, n. 11387). Con le relative doglianze il ricorrente intende difatti far valere la propria correlata posizione di interesse legittimo. Per quanto concerne la procedura selettiva in contestazione, poiché essa non consiste in una selezione comparativa di candidati, svolta da una commissione esaminatrice, sulla base di titoli o prove di esame finalizzate alla verifica del grado di preparazione e della capacità, da valutare sulla base di criteri predeterminati, al fine di esprimere una graduatoria finale, essendo priva di natura concorsuale, la relativa cognizione è devoluta al giudice ordinario. Le relative doglianze afferiscono difatti ad atti di organizzazione esecutiva (c.d. "micro organizzazione"), assunti, ai sensi dell'art. art. 5, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 (Cassazione, S.U. 19/03/2020, n. 7453, richiamata da Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4128).
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci